

(Allegato A)

Bando per l'erogazione di contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale. Legge regionale 1.12.2017, n. 41. Anno accademico 2020/2021.

Art. 1 Finalità

1. Il presente bando viene emanato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione n. 0192/2018 del 24 settembre 2018 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), di seguito denominato Regolamento, per l'erogazione di contributi a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

Art. 2 Oggetto dell'intervento

1. I contributi sono concessi a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle università della terza età e della libera età.
2. Il programma delle attività deve essere coerente con quanto previsto dall'articolo 4 della Legge.

Art. 3 Destinatari

1. Possono presentare la domanda di partecipazione al bando ed essere conseguentemente destinatarie del contributo le Università della terza età e della libera età in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) operare senza fini di lucro;
 - b) avere sede legale e svolgere l'attività nel territorio regionale,
 - c) essere legalmente costituite e possedere regolare atto costitutivo o statuto;
 - d) svolgere la propria attività da almeno un anno;
 - e) prevedere lo studio della realtà culturale, socio-economica e artistica del Friuli Venezia Giulia;
 - f) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell'attività svolta.
2. Le università della terza età e della libera età devono inoltre possedere i seguenti requisiti alla data di avvio delle attività finanziate:
 - a) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;
 - b) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
 - c) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati.

Art. 4 Rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da SARS-CoV-2

1. Le università della terza età e della libera età devono garantire il rispetto delle disposizioni statali e regionali finalizzate al contenimento del contagio da SARS-CoV-2.

Art. 5 Risorse finanziarie e criteri di riparto dei contributi

1. Le risorse finanziarie disponibili per i contributi oggetto del presente bando ammontano complessivamente a 285.000,00 euro.
2. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge, i contributi sono ripartiti:
 - a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico precedente;
 - b) nella misura del 50 per cento, in base al numero degli associati nell'anno accademico precedente;
 - c) nella misura del 10 per cento, in base al numero degli associati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età nell'anno accademico precedente;

Art. 6 Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
 - a) Spese per compensi a docenti, relatori, esperti incaricati della realizzazione dei corsi, seminari e laboratori e rimborso delle spese di viaggio;
 - b) Canoni di locazione, assicurazioni e oneri per utenze relativamente a immobili utilizzati per le attività culturali e didattiche istituzionali;
 - c) Spese per la redazione, stampa e diffusione di materiale informativo e didattico;
 - d) Spese per viaggi e visite di istruzione relativi alle attività culturali e didattiche istituzionali;
 - e) Acquisto di materiale di facile consumo; acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attività culturali e didattiche istituzionali fino all'ammontare dell'importo di 500,00 euro;
 - f) Spese per personale dipendente, nel limite del 15 per cento del contributo concesso, limitatamente all'espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle attività finanziabili con il contributo regionale. La spesa è quantificata sulla base delle ore d'impegno, desumibili da un timesheet e dal costo orario lordo del personale stesso;
 - g) Oneri di carattere generale non ricompresi nelle voci di spesa precedenti, nel limite del 10 per cento del contributo concesso;
 - h) Importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede.

Art. 7 Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti interessati presentano al Servizio istruzione, università e diritto allo studio apposita domanda di concessione dei contributi, utilizzando la modulistica allegata al presente bando.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento.

3. La domanda è presentata **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata (PEC), **entro il giorno 19 ottobre 2020**, all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
4. La domanda deve essere firmata digitalmente oppure firmata e poi scansionata e inviata unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.

Art. 8 Cause di inammissibilità della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento sono inammissibili le domande:
 - a) Presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3;
 - b) Presentate oltre il termine di scadenza previsto all'articolo 7;
 - c) Prive di sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente o di altra persona legittimata;
 - d) Non corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente nel caso in cui non siano sottoscritte digitalmente.

Art. 9 Modalità di erogazione del contributo

1. I beneficiari possono richiedere l'erogazione anticipata del 70% del contributo contestualmente alla concessione dello stesso.
2. All'erogazione del saldo si provvederà ad avvenuta approvazione del rendiconto.
3. L'erogazione anticipata e l'erogazione del saldo sono subordinati al rispetto degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica.

Art. 10 Termini e modalità di rendicontazione

1. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato al 30 luglio 2021, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del Regolamento.
2. In applicazione dell'articolo 10 della Legge, le spese relative ai contributi di cui al presente bando sono rendicontate fino all'ammontare delle somme percepite.
3. La rendicontazione è presentata nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, alla documentazione da presentare a rendiconto è allegata:
 - a) Una relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - b) Un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - c) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei seguenti requisiti alla data di inizio delle attività finanziate:
 - 1) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza, e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;
 - 2) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;

- 3) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati.
5. Al rendiconto è altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'avvenuta adozione delle misure per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 dalla data di inizio delle attività finanziate e per il tutto il periodo in cui l'adozione di tali misure è obbligatorio in base alle disposizioni statali e regionali vigenti.

Art. 11 Revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti dall'articolo 11 del Regolamento, il contributo è revocato nei casi in cui sia accerta la mancata adozione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 previste dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 12 Termini di realizzazione degli interventi

1. Le attività oggetto di contributo devono essere realizzate nel corso dell'anno accademico 2020/2021 e comunque non oltre il **30 giugno 2021**.

Art. 13 – Note informative

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 si forniscono le seguenti informazioni. - Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, università e diritto allo studio.
- Responsabile del procedimento: dott. Antonio Feruglio - Direttore di Servizio.
 - Responsabile dell'istruttoria: Giovanna Vesci, e-mail giovanna.vesci@regione.fvg.it , tel. 0481-385284.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia (C.F. 80014930327) con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste (di seguito "Titolare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Presidente in carica, con responsabile della protezione dei dati nella persona del Dirigente dott. Mauro Vigni (vds. DGR 1263 dd. 25 luglio 2019) informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito "Codice Privacy") e degli artt. art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati forniti all'atto della presentazione delle domande e della documentazione prevista dal presente bando saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

a) Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati:

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l'istanza o la dichiarazione. Di tali soggetti è richiesta anche una fotocopia del documento di identità per l'autenticazione della firma. Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l'istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.

Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail del soggetto che presenta l'istanza/dichiarazione e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell'associazione.

b) Base giuridica del trattamento

I dati comunicati sono utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e privato come di seguito indicato: in base alla L.R.1 dicembre 2017, n. 41;

c) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy e dell'art. 4 della GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il Titolare conserverà i dati personali e sensibili per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono essere conservati a tempo illimitato come indicato nel Manuale di gestione documentale della Regione Friuli Venezia Giulia.

d) Soggetto autorizzato al trattamento dei dati

I dati sono resi accessibili: ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; a società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

e) Destinatari dei dati

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Senza necessità del consenso dell'interessato la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha diritto di ricevere i dati dei richiedenti contributo da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge.

f) Conferimento dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi, finanziamenti pubblici e servizi e l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

g) Trasferimento dati

Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero.

h) Misure di sicurezza

I dati personali e sensibili sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato negli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di Via San Francesco 37 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

i) Diritti dell'interessato

L'interessato ha i diritti previsti dall'art. 7 del Codice Privacy e dall'art. 15 della GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e sensibili e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; - ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei suoi dati trattati dall'ufficio pubblico;
 - b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
 - c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono ricevuti;

- ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei suoi dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
 - b) al trattamento dei dati che riguardano la Sua persona per ogni tipo di comunicazione non giustificata dalle finalità istituzionali di legge.

L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge.

j) Modalità di esercizio dei diritti

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo

mauro.vigini@regione.fvg.it una PEC all'indirizzo

privacy@certregione.fvg.it

Art. 15 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.